

Roma, 20 febbraio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Guattani 16-18
00161 Roma*

Prot. 25/I/0002605

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di appalto e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei lavori pubblici.

L'ANCE ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle norme poste a fondamento degli istituti della responsabilità solidale nel contratto di subappalto e del rilascio DURC nell'ambito di lavori pubblici.

Più in particolare si sottopone la problematica legata alla impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) in ragione dell'assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà, irregolarità tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad *“altri cantieri o opere”*.

Nella richiesta di interpello è evidenziata la circostanza secondo cui l'INPS e l'INAIL non sono in grado di attestare la regolarità contributiva con riferimento al singolo appalto, *“con la conseguenza che un'impresa in regola per il lavoro per il quale il DURC è richiesto ai fini del SAL venga dichiarata complessivamente irregolare in ragione delle situazioni di altri cantieri, senza la possibilità di documentare a quale appalto sia riferita l'irregolarità stessa”*.

Analogamente – rappresenta l'ANCE – nell'ipotesi di subappalto può accadere che all'impresa principale sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, *“rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell'opera interessata”*.

Come giustamente evidenziato, la problematica in questione è legata al fatto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in linea di principio, attesta la regolarità

dell'impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei “*cantieri o opere*” presi in considerazione.

Tale principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce evidentemente dalla necessità di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una “selezione” di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi comunque regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo l'ipotesi descritta.

In tali fattispecie, pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP